



ASSOCIAZIONE VOLONTARI di SAN GIORGIO O.d.V.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017

IL PRESIDENTE

LEGALE RAPPRESENTANTE

DELEGAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE
E AIUTTI UMANITARI -

Cod. Fisc. : 90026130303

Iscritta al RUNT al N° 1370 della Legge Reg.

N°23/2012 Art. 5

Con Decreto Reg. N°270/SPS del 01/02/2021

Prot. N°7 / 2022

Palmanova li, 02 dicembre 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SAN GIORGIO O.D.V." PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Nella data del 02 dicembre 2022, alle ore 09.00 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per le ore 06.00 presso la sala riunioni della Sede Nazionale di Contrada Garzoni N°31 (Ex Caserma Piave), a Palmanova, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

- 1) **Adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017 come da richiesta tramite PEC 20/10/2022 della Regione F.V.G. Prot. 0195187/P /GEN ; degli articoli N°5, 7 e 8 dello Statuto**
- 2) **Varie ed Eventuali.**

Sono presenti i seguenti Soci:

Comm. Gaetano Casella,
Signor Fabrizio Mariotti
Uff. Giuseppe D'Elicio
Uff. Salvatore Pecoraro
Dr. Uff. Stefano Quadrelli
Dr Marco Casella
Dott.ssa Giulia Costalonga
Dr. Magg. CC. Francesco Proto
Dott.ssa Michela Tisiotto
Signor Cruciano Bulfamante
Dr. Manuel Ianesi

Signor Franco D'Argenio
Signor Anacleto Milani
Uff. Clara Tagliavini
Dr. Uff. Renzo Vanis Simionato
Dr Roberto Peruzzi
Dr. Antonello Quattrocchi
Signor Rosario Vaccaro
Dott.ssa Tiziana Quintieri
Signor Luigi Cavuto
Geom. Alfredo Ianesi
Geom. Annalisa Talamini

Presenti N°22 Soci fisicamente, nessuna delega.-

Il Presidente Comm. Gaetano Casella dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Signor Franco D'Argenio. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto. Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente. Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore D. Lgs.117/2017, entrato in vigore il 03 luglio 2017.

La richiesta inviata dalla Regione F.V.G. in particolare evidenziava delle criticità e dei contrasti al codice nei seguenti articoli:

- Art. 8 Viene adeguato alla citata nota come da voi inviata con lettera del 20 ottobre 2022 N° 18244 del 30/11/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Art. 7 Viene adeguato come previsto dalla Nota N° 6214 del 09/07/2020 che cita che l'Assemblea Straordinaria dovrà prevedere necessariamente un quorum rafforzato come ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Art. 5 Viene adeguato al rispetto di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, i minorenni non possono essere privati del diritto di voto considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve ritenersi attribuito ex legge, ex art. 320 c.c. 1309 del 06/02/2019).- Agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (circolare del Ministero del Lavoro. Quindi garantire il carattere aperto dell'Associazione che desidera essere iscritta al RUNTS, nonché l'assenza di requisiti discriminatori e di clausole che nel concreto possono tradursi in un ostacolo all'ammissione di coloro che desiderano aderire alla compagine associativa.

Da tali modifiche ne consegue la stesura di statuto adeguato che fa parte integrante del presente verbale. Le modifiche richieste dalla Regione permetteranno all'Ente di poter completare l'iter d'iscrizione al RUNT Registro Unico Nazionale degli enti di Terzo Settore che dal 23/11/2021 ha sostituito e abrogato tutti i registri regionali.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto. L'assemblea dei soci dà altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia e di presentare per registrarlo all'Ufficio del Registro di Cervignano del Friuli. Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti Uffici del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore undici, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Franco D'Argenio

Franco D'Argenio

Il Presidente
Gaetano Casella

Gaetano Casella

2280
ZERO,00

3

16 DIC. 2022

0,00

P-n

[Signature]

(*)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SAN GIORGIO

Organizzazione di Volontariato

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell'art. 82 commi 3e5 del D. Lgs 117/2017**



STATUTO

Edizione 2022

STATUTO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI SAN GIORGIO

Organizzazione di Volontariato

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E'costituita l'Associazione Volontari di San Giorgio O.d.V. (con l'acronimo "A. V. S. G. O. d. V.") L'Associazione è italiana, la Sede è a Palmanova (UD) -33057 – in Via Renier (Ex caserma Piave).

Art. 2 – Descrizione e durata

L'Associazione Volontari di San Giorgio O.d.V. è apolitica ed apartitica, d'ispirazione cattolica, i soci che sono tutti volontari, possono fregiarsi di titoli e onorificenze già in loro possesso purché riconosciuti dallo Stato Italiano, Il motto è : "AUSPICIUM AEVI MELIORIS"(Per l'auspicio di un'epoca migliore)

Art. 3 – Finalità

L'Associazione Volontari di San Giorgio O.d.V. Non è ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale, di valorizzazione del territorio, di conoscenza dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 4 – Attività

L'Associazione svolge attività nei seguenti settori:

- a) Beneficienza a favore di soggetti svantaggiati;
- b) Promozione e tutela della famiglia, della storia, della cultura, del patrimonio e dell'ambiente;
- c) Formazione riconducibile alle seguenti attività d'interesse generale, di cui all'art.5 comma 1 lettera dalla a) alla z) del Decreto Legge 117/2017: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato, delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo; y) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione del documento di bilancio.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopracitate, se non alle stesse direttamente connesse. A tal fine l'Associazione promuove e sviluppa attività caritatevoli, realizza convegni, dibattiti, conferenze, celebrazioni, manifestazioni, pubblicazioni, mostre, filmati, ed ogni altra attività necessaria al conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e privati aventi analoghi scopi che possono agevolarla nel raggiungimento dei suoi fini.

Art. 5 - I Soci (o associati)

L'Associazione Volontari di San Giorgio O.d.V. è aperta a tutti coloro che, presentano domanda scritta essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e s'impegnano ad accettare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni impartite dall'Organo di amministrazione. L'eventuale ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata nel registro degli associati. L'eventuale rifiuto della domanda viene comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'interessato può richiedere all'Organo competente il pronunciamento circa il rifiuto entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto e l'Organo competente deve pronunciarsi in occasione della prima riunione utile successiva alla ricezione della richiesta.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa per l'anno solare in corso, avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto dei regolamenti per la nomina o il rinnovo degli organi dell'Associazione.

L'ammissione a socio su domanda scritta del richiedente, è deliberata dall'Organo di amministrazione, con voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno e di tutte le eventuali relative modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai componenti organi dell'Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.

Le domande non accolte non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla data di ricezione, da parte dell'interessato, della comunicazione del relativo diniego, salva diversa previsione motivata, inserita nella delibera relativa.

In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio associativi, all'immagine o al prestigio dell'Associazione, l'Organo di amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida o espulsione dall'Associazione.

La qualità di socio si perde per recesso, radiazione od esclusione.

L'esclusione è decisa dall'Assemblea ed ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione motivata, inviata a mezzo raccomandata A.R., è ricevuta dall'escluso.

La qualità di socio si perde anche per morosità: la quota associativa deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 5 marzo successivo il Tesoriere manderà un richiamo a tutti quelli che avranno dimenticato di versarla e quelli che non avranno ottemperato entro il 31 marzo sottoposti a radiazione alla prima Assemblea utile.

Avranno diritto di partecipare alle riunioni degli organi associativi i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi presso la sede dell'Associazione.

Art. 6 - Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Organo di amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Segretario Generale
- e) il Segretario Amministrativo
- f) il Collegio dei Probiviri
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci (o associati)

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno da parte del Presidente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario:

- a) nomina il Presidente e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) approva il programma ed il piano annuale delle attività associative, culturali e formative, di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- k) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. I del D.Lgs. n. 117/2017, procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei SOCI e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell' Associazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione dell' Assemblea può essere richiesta, con contestuale predisposizione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, anche dalla maggioranza dei componenti l'Organo di amministrazione o da almeno i due terzi dei soci in regola con il versamento delle quote associative e non sospesi dalla partecipazione alle attività associative. In tali casi il Presidente, o chi ne fa le veci, deve procedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; ove non vi provveda, la convocazione verrà fatta dal Collegio dei Probiviri.

Le assemblee sono convocate per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 10 giorni prima della data fissata; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e

l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Nelle Assemblee ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato, purché entrambi siano in possesso dei titoli per il pieno esercizio dei diritti associativi. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. I del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore dei conti.

Art. 8 - L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti tra 3 e 19 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di tre anni e saranno rieleggibili per un massimo di sei mandati consecutivi. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico per alcuno dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nelle ultime procedure di nomina. Gli amministratori subentranti rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà deliberare sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza della lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di una assemblea per il rinnovo dell'intera formazione. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

Entro 10 giorni dalla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti il nuovo Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- c) la convocazione e la presidenza dell'Organo di amministrazione e della Assemblea dei soci e la fissazione dell'Ordine del giorno;
- d) la vigilanza sul rispetto dello Statuto;
- e) la scelta della sede;
- f) l'apertura di conti correnti bancari o libretti di risparmio presso Istituti bancari o presso le Poste Italiane S.p.a. con delega ad operare su detti conti correnti o depositi, congiuntamente o disgiuntamente, al il Segretario amministrativo ed/o al Tesoriere, definendo i limiti della delega;
- g) ogni altra funzione non demandata ad altri organi dal presente Statuto;
- h) sotto la sua responsabilità, la nomina di uno o più fiduciari.

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da uno o più Vice Presidenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 10 - Il Segretario Generale

Il segretario Generale dura in carica tre anni e svolge le attività seguenti:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e del Consiglio Nazionale;
- b) cura l'organizzazione delle manifestazioni, dei convegni, e di ogni altra attività;
- c) assolve alle funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale, dell'Organo di amministrazione e del Consiglio Nazionale, ed in tale qualità redige e sottoscrive, unitamente al Presidente della Delegazione, i verbali delle rispettive riunioni;
- d) attende ad ogni altro incarico conferitogli dal Presidente o dall'Organo di amministrazione. Può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari Generali. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario Generale più anziano.

Art. 11 - Il Segretario Amministrativo

Il segretario amministrativo dura in carica tre anni e svolge le attività seguenti:

- a) cura ed è responsabile della regolare tenuta dei libri associativi;
- b) riceve le domande degli aspiranti Soci, ne cura l'istruttoria e le presenta all'Organo di amministrazione;
- c) spedisce le tessere e le quietanze dei versamento agli associati;
- d) predispone unitamente al Tesoriere il progetto di bilancio preventivo di ciascun esercizio, ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- e) aggiorna regolarmente la lista dei regali e riconoscimenti ricevuti dall'Associazione;

- f) attende ad ogni altro compito conferitogli dal Presidente, dall'Organo di amministrazione e dal Tesoriere. Può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari Amministrativi. In caso di sua assenza o di impedimento, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario Amministrativo più anziano.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il tesoriere dura in carica tre anni e svolge le attività seguenti:

- a) gestisce i fondi dell'Associazione secondo le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- b) cura la tenuta della contabilità dell'Associazione alla luce di quanto previsto dall'art. 25 del Decr. Legge N° 460/97 e ne assume la responsabilità;
- c) riscuote le quote associative;
- d) predispone, unitamente al Segretario Amministrativo, il progetto di bilancio preventivo, di ciascun esercizio ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, entrambi da sottoporre all'Organo di amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno;
- e) attende ad ogni altro incarico conferitogli dal Presidente e dall'Organo di amministrazione. Può essere coadiuvato da uno o più Vice Tesorieri. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Tesoriere più anziano di età.

Art. 13 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dai componenti dell'Organo di amministrazione, dai Delegati Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali, dai Fiduciari del Presidente, dai responsabili delle Commissioni Internazionali e dai Presidenti dei Comitati Nazionali ed ha funzioni consultive e propositive. E' convocato quando lo ritiene necessario l'Organo di amministrazione con le medesime modalità di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria.

Ogni componente del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro componente, il quale non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Il mandato dell'eventuale Presidente del Consiglio Nazionale è triennale.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri, è eletto dall'Assemblea generale ordinaria e dura in carica tre anni. I componenti del Collegio alla prima riunione provvedono ad eleggere fra di essi il Presidente del Collegio medesimo.

Al Collegio dei Probiviri compete la decisione sulle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi. Il lodo del Collegio dei Probiviri è inappellabile ed insindacabile da qualsivoglia altra giurisdizione.

Il Collegio, a richiesta degli organi Collegiali dell' Associazione, formula pareri su questioni di carattere generale.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre a cinque membri, è eletto dall'Assemblea generale ordinaria e dura in carica tre anni. I componenti il Collegio alla prima riunione provvedono ad eleggere fra di loro il Presidente del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla regolarità della gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Associazione e sulla corretta tenuta della contabilità e all'uopo può svolgere, anche a mezzo di uno solo dei suoi componenti, ispezioni e verifiche;
- b) predispone una relazione annuale sulla gestione, in merito al bilancio o rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) trasmette immediata comunicazione scritta al Presidente dell' Associazione circa eventuali irregolarità riscontrate nella gestione amministrativa e contabile, per la pronta convocazione dell'Organo di amministrazione.

Art. 16 - Modalità di votazione

Tutte le votazioni per le elezioni degli organi sociali e per l'adozione di provvedimenti a carico degli associati hanno luogo a voto palese, se non è richiesto da almeno un terzo dei presenti uno scrutinio segreto mediante schede.

Risultano eletti gli associati che hanno riportato la maggioranza semplice dei voti validi.

Art. 17 - Moralità

I soci devono operare in conformità alle leggi vigenti in Italia, alle finalità e nel rispetto del presente Statuto e di quanto deliberato dagli Organi sociali.

In caso di utilizzo di un titolo nobiliare da parte di un socio che non risulta essere iscritto nel "Ruolo generale dello S.M.O.M." o nel "Libro d'oro della nobiltà Italiana" o gli Antenati diretti del quale non risultino iscritti nell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana della Consulta Araldica del Regno (ultima edizione del 1934), al Socio medesimo potrà essere applicata la sanzione della radiazione per indegnità.

Art. 18 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione o unitamente dal suo Presidente e dal Tesoriere.

Art. 19 - I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell' Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 3luglio2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l'Associazione:

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 - Il bilancio

L'Organo d'amministrazione sottopone all' Assemblea generale ordinaria il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall' Art. 19 13 c. 1-2 e dell'Art. 14 c. I del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annue stabilite dall'Organo di amministrazione;
- b) erogazioni liberali e oblazioni;
- c) contributi;
- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi;
- f) ogni altro tipo d'entrata.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dall'Organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Fanno parte del patrimonio dell'Associazione le tessere ed i distintivi, che ogni socio dimissionario o radiato dovrà prontamente restituire a sue spese alla sede nazionale.

Art. 22 - Cerimonie

Per gli uomini sono obbligatori vestito scuro e cravatta scura; si possono portare soltanto le medaglie e le decorazioni riconosciute dallo Stato, militari in congedo è ammesso il copricapo e la divisa dell'Associazione d'Arma di appartenenza con l'aggiunta del distintivo dell'Associazione di San Giorgio, per i militari in servizio è gradita l'uniforme, per le donne abito con decoro, pantaloni, gonna con giacca, distintivo dell'Associazione.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione Volontari di San Giorgio Organizzazione di Volontariato, deve essere deliberato con ti voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge italiane vigenti in materia.